



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

29.10.2018

Ricorso Esame AVVOCATO: il giudice non può sostituire il parere di un consulente alla discrezionalità della commissione

In sede di esame di avvocato, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al Giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia di riferimento.

T.A.R. Sicilia Palermo, sezione terza, sentenza del 24-10-2018, n. 2156

...omissis...

Considerato che la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stata dichiarata la sua non idoneità a sostenere le prove orali per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2017;

Considerato che la ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:

1 - violazione dell'art. 47 della L. n. 247 del 2012 e del previgente art. 22 del R.D. n. 1578 del 1933, in quanto:

- nella seduta in cui si è proceduto al raggruppamento e mescolamento delle buste la commissione non era in composizione plenaria,
- nella predetta seduta, come verbalizzato, la commissione ha consentito l'apertura di alcune buste già sigillate e la modifica del relativo contenuto;

2 - violazione dell'art. 17 bis e dell'art. 23 del R.D. n. 37 del 1934, in quanto:

- gli elaborati sono stati assegnati alle singole commissioni secondo un ordine numerico e non invece causale;

3 - violazione dell'art. 22 del R.D. n. 1578 del 1944;

4 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 97 cost. e dell'art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012, in quanto:

- tutti gli elaborati meritavano una votazione più che sufficiente;
- il voto numerico non può ritenersi una motivazione idonea;
- i criteri fissati non erano idonei a consentire la ricostruzione della motivazione in quanto generici;
- le regole contenute nell'art. 46 della L. n. 247 del 2012 costituiscono un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata per non discriminare fattispecie solo temporalmente distinte;
- è mancata l'apposizione di segni grafici;

5 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, in quanto:

- la piena sufficienza degli elaborati emerge *ictu oculi*;
- è mancato rispetto del procedimento di cui all'art. 17 bis del R.D. n. 1578 del 1944, in quanto sono stati corretti n. 63 elaborati in soli 480 minuti, con 7 minuti per elaborato, lasso di tempo eccessivamente esiguo;

Considerato che il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 10.10.2018;

Considerato che, come preavvisato e verbalizzato in sede di trattazione orale dell'istanza cautelare, il giudizio viene definito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. con sentenza in forma semplificata nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge;

Considerato che il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto sulla base delle seguenti considerazioni:

- dalla piana lettura dell'art. 22, comma 4, del R.D. n. 37 del 1934, non si evince in alcun modo che le operazioni richiedono la contemporanea presenza di tutte le componenti professionali e occorre, peraltro, osservare che la giurisprudenza ha chiarito i termini di ultrattività dell'art. 22, co. 3, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e, quindi, il principio della piena fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle commissioni dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, con la possibilità di sostituzione di ciascun componente da parte di altro componente, senza alcun riguardo alla qualifica professionale dagli stessi posseduta, posto che gli stessi non sono portatori di interessi settoriali, ma concorrono al raggiungimento del preminente interesse pubblico alla più sollecita definizione della procedura abilitativa (Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2017 n. 1873; Sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558; Sez. IV, 21 ottobre 2016, n. 4406 e 5 agosto 2005, n. 4165);

- premesso che, dalla lettura del verbale concernente le operazioni di raggruppamento e rimescolamento, emerge che, effettivamente, in quella sede, alla presenza costante dei candidati che avevano chiesto di potere partecipare alle operazioni o che erano stati convocati al fine, come peraltro specificatamente ivi verbalizzato, si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti le buste con gli elaborati, ai fini dell'abbinamento, ma limitatamente alla sola concorrente Valeria Gambino, la quale aveva dato atto che, per mero errore materiale, era possibile che le fosse stata consegnata per lo svolgimento della seconda prova una busta con numerazione erronea, come era in precedenza

successo in relazione alla seconda prova - ne consegue che, se è vero che si è avuta un'apertura dei plichi in quella sede, è anche vero che si è trattato di un'operazione che, per le sue modalità di svolgimento e per la peculiarità della fattispecie, non è stata in grado di determinare quella lesione del principio dell'anonimato invocato da parte ricorrente;

- nella fattispecie all'esame non si contesta che il "rimescolamento" finalizzato ad assicurare la regola dell'anonimato ci sia stato e che a esso sia seguita una nuova numerazione degli elaborati, di tal che la successiva suddivisione secondo la progressione numerica non ha comportato (o, almeno, di ciò non è stata fornita alcuna prova) alcuna alterazione della regola dell'anonimato;

- il motivo rubricato al n. 3 non risulta invece effettivamente articolato in modo concreto, non potendosi cogliere dalla sua lettura quale sia in concreto la censura articolata;

- in tema di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, il semplice voto in forma numerica è legittimo e non necessita di ulteriore motivazione, tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (Ad. Plen. Cd.S., n. 7/2017; Cons. giust. amm. Sicilia, 26.2.2018, n. 109);

- sono stati individuati i singoli criteri di valutazione e non è necessario che per ciascun criterio siano definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi e il punteggio numerico attribuibile;

- in sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non è richiesta, da parte della competente commissione, l'apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico (Cons. Stato Sez. IV, 1.8.2018, n. 4746);

- non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una pretesa immediata applicabilità immediata) la disposizione dell'art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012, in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti "sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame" per i primi due (poi quattro, ora cinque) anni successivi all'entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell'art. 46 rinvia comunque ad apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, per disciplinare "le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali", sia pure sulla base dei criteri generali enunciati dal medesimo comma 6 (C.d.S., sez. IV, n. 1722/2018 del 19.3.2018);

- la disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario (Corte giustizia UE, sez. II, ord. 17 febbraio 2005, in causa C-250/2003; Corte Cost., sentenza n. 175/2011; da ultimo Ad. plen., sentenza n. 3/2017, 15.4; C.d.S., sez. IV, n. 1722/2018 del 19.3.2018),

- in sede di esame di avvocato, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al Giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia di riferimento (Tar Sicilia, Palermo, n. 475/2017);

- in sede di esame di avvocato l' art. 23, comma 2, del R.D. n. 37 del 1934, dispone che la commissione compia la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo; pertanto, in sede di impugnazione degli atti riguardanti l'ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato i tempi di correzione degli elaborati scritti sono di per sé privi di significato, perchè i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze poste a base dei loro atti di nomina, sono perfettamente in grado di valutare in breve tempo un elaborato (Cons. Stato Sez. IV, 27-09-2017, n. 4517);

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere